



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960  
EMERGENZA 370/1528554  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepugliaInd@pec.it](mailto:comitatoregionalepugliaInd@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.pugliaInd@pec.it](mailto:appello.pugliaInd@pec.it)  
PEC GS: [giudice.pugliaInd@pec.it](mailto:giudice.pugliaInd@pec.it)

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

## Stagione Sportiva 2025/2026

## Comunicato Ufficiale N° 240 del 20 Aprile 2026

### CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ <a href="mailto:comitatoregionalepugliaInd@pec.it">comitatoregionalepugliaInd@pec.it</a>
Ufficio Amministrazione	✉ <a href="mailto:amministrazione.pugliaInd@pec.it">amministrazione.pugliaInd@pec.it</a>
Ufficio Segreteria	✉ <a href="mailto:segreteria.pugliaInd@pec.it">segreteria.pugliaInd@pec.it</a>
Ufficio Tesseramento	✉ <a href="mailto:tesseramento.pugliaInd@pec.it">tesseramento.pugliaInd@pec.it</a>
Ufficio Impianti Sportivi	✉ <a href="mailto:impianti.pugliaInd@pec.it">impianti.pugliaInd@pec.it</a>
Ufficio Agonistica LND	✉ <a href="mailto:agonistica.pugliaInd@pec.it">agonistica.pugliaInd@pec.it</a>
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ <a href="mailto:affiliazionicoppe.pugliaInd@pec.it">affiliazionicoppe.pugliaInd@pec.it</a>

### DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	<a href="mailto:delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it">delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it</a>
FOGGIA	<a href="mailto:delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it">delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it</a>
LECCE	<a href="mailto:delegazionelecce.pugliaInd@pec.it">delegazionelecce.pugliaInd@pec.it</a>
MAGLIE	<a href="mailto:delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it">delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it</a>
TARANTO	<a href="mailto:delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it">delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it</a>
BARI	<a href="mailto:delegazionebari.pugliaInd@pec.it">delegazionebari.pugliaInd@pec.it</a>
BAT	<a href="mailto:delegazionebat.pugliaInd@pec.it">delegazionebat.pugliaInd@pec.it</a>

# CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore), dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), del sig. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione tenuta in videoconferenza del 7 aprile 2026 ha adottato il seguente

## PROVVEDIMENTO

in ordine al reclamo relativo alla gara A.S.D. LATIANO – U.S. SAN VITO del CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17 disputata il 13/03/2026, proposto dalla società U.S. SAN VITO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Brindisi di cui al Comunicato Ufficiale n. 62 del 19/03/2026 della Delegazione Provinciale di Brindisi.

**Oggetto: art. 38 C.G.S.**

## SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con reclamo preceduto da rituale preannuncio, è stata impugnata dalla U.S. San Vito la decisione di cui al menzionato Comunicato Ufficiale, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato con la squalifica per 4 giornate effettive il tesserato Giuseppe NARDUCCI poiché *“A fine gara, colpiva un calciatore della squadra avversaria con pugni e schiaffi al volto, provocando dolore. Tale comportamento generava una rissa tra i calciatori di entrambe le squadre”*.

A sostegno dell'impugnazione, con la quale è stata richiesta la riduzione della sanzione comminata a carico del calciatore *“in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti”*, il reclamante ha, in sintesi, sostenuto che il comportamento del tesserato Narducci - nel contesto di una partita *“tranquilla”*, vinta dalla squadra ospite - sarebbe stato una diretta conseguenza di una triplice provocazione da parte di un giocatore della squadra avversaria.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 7 aprile 2026 nessuno è intervenuto per la reclamante.

Conclusa l'udienza di trattazione, il Collegio si riservava la decisione il cui dispositivo è stato pubblicato nel C.U. n. 226 del 07.04.2026.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio deve ancora una volta ribadire il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale per il quale dal disposto di cui all'art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come il rapporto del Direttore di gara costituisce piena prova dei fatti ivi rappresentati. Conseguentemente, la sua efficacia probatoria è assistita da fede privilegiata, il che - seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso, essendo prevista la possibilità di attivare, anche d'ufficio, i poteri istruttori dell'organo giudicante - comporta che l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive soltanto qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti.

Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, attraverso la disamina del materiale probatorio.

Pertanto, dalla prerogativa di fidefacienza riconosciuta alla refertazione arbitrale deriva, da un lato, che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati e, dall'altro, che detti referti sono destinati *ab initio* alla prova e, quindi, il Giudice investito della controversia è tenuto a fondare il proprio convincimento su tali referti.

Tanto evidenziato e precisato, il Collegio rileva che, nel caso di specie, la fede privilegiata che assiste il rapporto dell'ufficiale di gara non è stata in alcun modo superata da alcuna risultanza istruttoria.

Il direttore di gara ha, infatti, descritto puntualmente nel proprio referto la condotta del calciatore Narducci: *“Compie falli, atti o gesti che arrechino o tendano ad arrecare un danno fisico, colpendo o tentando di colpire e/o lanciando oggetti contro chicchessia. Al termine della gara, ancora all'interno del tdg, colpisce violentemente un avversario colpendolo con pugni e schiaffi in volto, provocandogli forte rossore e dolore, dando inizio ad una rissa a cui partecipavano diversi componenti di entrambe le squadre”*.

Il giudice sportivo ha, pertanto, correttamente applicato la sanzione prevista per condotta violenta, tenendo conto della circostanza emersa a carico del tesserato Narducci di aver determinato l'inizio di una rissa.

A fronte di tanto, le argomentazioni difensive dispiagate dalla reclamante si rivelano meramente assertive e prive di qualsiasi supporto probatorio, non offrendo a questo collegio alcun elemento – tantomeno a sostegno delle presunte provocazioni ricevute dal calciatore sanzionato – su cui poter eventualmente fondare una diversa valutazione dei fatti.

Quanto riportato nel referto arbitrale deve, pertanto, ritenersi definitivamente accertato e, di conseguenza, va integralmente confermata la violazione rilevata dal Giudice Sportivo e la collegata sanzione comminata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo ex art. 78 C.G.S.,

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo della società U.S. S. VITO;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore  
Avv. Michele ANTONUCCI

La Presidente  
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 20 Aprile 2026

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Relatore), dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 20 Aprile 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

**CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 16**

**Gara: A.S.D. FOOTBALL TAVIANO - A.S.D. NOVOLI CALCIO 1942 dell'08/02/2026 (Reclamo della società A.S.D. Football Taviano in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 179 del 12/02/2026 del Comitato Regionale Puglia.**

Riassunto il procedimento all'udienza odierna;  
esaminati gli atti ufficiali di gara, nonché gli atti trasmessi dalla Procura Federale e le memorie di parte;

**DELIBERA**

- 1) di disporre la prosecuzione della gara dal 38° minuto del 2° tempo fino al termine;
- 2) di confermare al dirigente Marzo Pasquale l'inibizione per mesi 2 a decorrere dal 21/04/2026;
- 3) di confermare al dirigente Rainò Tiziano l'inibizione per mesi 1 a decorrere dal 21/04/2026;
- 4) di ridurre a 4 giornate la squalifica comminata al calciatore Marzo Diego;
- 5) di non addebitare la tassa reclamo stante il parziale accoglimento del gravame.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.  
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 139 C.G.S.

Il Relatore  
Avv. Pietro CARROZZINI

La Presidente  
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 20 Aprile 2026

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Relatore), dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 20 Aprile 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

#### **CAMPIONATO ECCELLENZA**

**Gara: A.S.D. UGENTO - A.S.D. CANOSA CALCIO 1948 del 09/04/2026 (Reclamo della società A.S.D. Ugento in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 230 del 10/04/2026 del Comitato Regionale Puglia.**

Esaminati gli atti ufficiali di gara;  
letto il reclamo innanzi indicato;

#### **DELIBERA**

- 1) di ridurre l'inibizione comminata al dirigente Cazzato Roberto fino al 10/06/2026;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo stante il parziale accoglimento del gravame.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore  
Avv. Antonio CONTALDI

La Presidente  
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 20 Aprile 2026

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

## **FISSAZIONE UDIENZA**

#### **CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

**GARA: A.S.D. PRESICCE ACQUARICA – A.S.D. CITTÀ DI MELISSANO del 09/04/2026**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto dalla società A.S.D. CITTÀ DI MELISSANO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

#### **FISSA**

la riunione del 04/05/2026, alle ore 16.30, per la decisione del reclamo.  
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

# TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

## FISSAZIONE UDIENZA

**DEFERIMENTO n. 26969/367 pfi 25-26 PM/ag del 15/04/2026**

**A.S.D. MELPIGNANO  
POL.D. CALCIO SOLETO  
MICCOLI NICOLÒ  
MICCOLI MARCO  
ZOLLINO ALESSANDRO  
ZOLLINO LORENZO**

Il Tribunale Federale Territoriale, a seguito deferimento n. 26969/367 pfi 25-26 PM/ag del 15/04/2026 della Procura Federale, visto ed applicato l'art. 93, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

### **FISSA**

la riunione del 04/05/2026, alle ore 16.00, per la decisione sul deferimento.

## COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

**C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.  
BANCA: UNICREDIT  
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795**

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 20/04/2026.**

**IL SEGRETARIO  
Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE  
Vito Tisci**